# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 878)

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1977 (V. Stampato n. **594**)

presentato dal Ministro dei Trasporti
(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 agosto 1977

Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge ».

# LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale verserà il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute».

## Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1976 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.